

Il Presidente dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Urbino

- Vista** la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- Visto** lo Statuto dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Urbino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 39 del 25 febbraio 2004, ed in particolare l'articolo 6;
- Considerato** che l'incarico di direzione dell'Istituto, assegnato al Prof. Roberto Pieracini con Decreto Ministeriale n.94 del 6 giugno 2007, avrà durata fino al 6 giugno 2010;
- Ritenuto** opportuno procedere alla indizione delle operazioni elettorali prima della scadenza dell'incarico, così da non avere un periodo di *vacatio* della carica,

Decreta

l'indizione delle operazioni di voto per l'elezione del Direttore dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.

Articolo 1 (*Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature*)

1. Le elezioni del Direttore dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, per il triennio 2010/2013, sono indette presso la sede dell'Istituto stesso, in Via Santa Chiara 36, nei giorni dal 12 al 26 maggio 2010 e per l'eventuale ballottaggio dal 9 al 23 giugno 2010.
2. Le candidature dovranno:
 - pervenire alla Direzione Amministrativa dell'Istituto, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 di venerdì 7 maggio 2010;
 - essere corredate dai titoli, dal curriculum vitae e da un programma attraverso il quale il candidato stesso ritenga possano essere individuati e conseguiti gli obiettivi culturali, didattici, artistici, organizzativi e strutturali per qualificare maggiormente l'Istituto.
3. Tutti i sopra citati documenti dovranno essere sottoscritti dal candidato.
4. Per le candidature inviate a mezzo posta, il candidato, pena l'esclusione dalla procedura elettorale, dovrà anticipare gli atti spediti, trasmettendone copia a mezzo fax al numero (0722/320195-0722/4336) o per e-mail all'indirizzo segreteria@isiaurbino.it.

Articolo 2 (Elettorato passivo)

1. Possono concorrere all'elezione per Direttore dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - competenza specifica nel campo del disegno industriale e cinque anni di attività professionale nel settore;

ovvero

 - tre anni di esperienza di direzione di strutture pubbliche o private operanti nel settore.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato anche con autocertificazione del candidato e la congruità degli stessi sarà verificata in via definitiva dalla Commissione di Seggio.
3. Le candidature ammesse, i relativi curricula e il programma del candidato saranno affissi all'albo dell'Istituto a partire dalle ore 12.00 dell'11 maggio 2010 e vi rimarranno, a disposizione degli aventi diritto al voto, fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori e può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione di Seggio.

Articolo 3 (Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto all'elezione del Direttore dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche tutti i docenti in servizio presso l'Istituto che siano titolari di:
 - a. contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
 - b. contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. La Direzione Amministrativa dell'I.S.I.A. provvederà, entro le ore 12.00 di venerdì 30 aprile 2010, a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all'Albo dell'Istituto.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente saranno segnalate al Presidente della Commissione di Seggio, fino a tre giorni prima della data del primo turno elettorale.
4. Il Presidente provvederà con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco sentendo, ove occorra, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 4 (Commissione di Seggio)

1. Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione di Seggio, nominata con Decreto del Direttore da emanarsi entro cinque giorni dall'avvio della procedura.
2. La Commissione di Seggio si avvale, all'occorrenza, di esperti nelle procedure elettorali.
3. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che dovessero insorgere nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che ne hanno interesse.
4. Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato e viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Articolo 5 (Modalità di voto)

1. Ai fini della votazione sarà trasmesso a ciascun docente il seguente materiale:
 - Elenco alfabetico dei candidati corredato da curriculum;
 - Programma elettorale di ciascun candidato;
 - Busta bianca per l'inserimento della scheda elettorale;
 - Busta gialla, numerata sul lembo, recante lo spazio per il mittente e preindirizzata per l'invio a mezzo raccomandata a/r, per cui si richiede a pena di invalidità che il plico pervenga entro il termine delle ore 12 del 26 maggio 2010, o la consegna a mano presso l'ufficio del protocollo, che ne attesta l'arrivo, entro il medesimo termine;
 - Scheda elettorale vistata dalla Commissione elettorale.

Articolo 6 (Metodo d'elezione)

1. Il sistema elettorale adottato per l'elezione del Direttore è il sistema maggioritario.
2. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.
3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, che deve aver luogo entro 15 giorni lavorativi dalla precedente.
4. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto, si procederà, entro quindici giorni lavorativi, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
5. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno (arrotondata per eccesso) delle preferenze espresse dai votanti.
6. Se a seguito della prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
7. In caso di rinuncia di uno di essi si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al primo turno.
8. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
9. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
10. Le schede bianche ed i voti nulli saranno considerati voti validamente espressi.

Articolo 7 (Modalità di scrutinio)

1. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità.
2. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.

3. Il Presidente dell'Istituto, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare sul sito *web* e all'Albo dell'Istituto.

Articolo 8 (*Modalità di pubblicità e norme di rinvio*)

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Il presente decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto ed inserita nel sito *web* affinché ne sia assicurata la massima diffusione.
3. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Urbino, 26 aprile 2010

Prot. 1279 / A8

Il Presidente
Dott. Giorgio Londei
F.to Giorgio Londei